

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 23/09/2020

### FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 21/2/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato: in data 4/2/2011 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/5/2015 dopo il pagamento di 69 rate su 120; in data 27/5/2013 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/1/2016 dopo il pagamento di 31 rate sulle 60 programmate.

Ha quindi chiesto i) il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del primo finanziamento (n. xxx87 del 2011) per complessivi € 2.991,96, somma al netto dell'importo di € 108,69 ricevuto in sede di estinzione anticipata, di cui: € 561,41 a titolo di "Commissione [mandataria]"; € 1.228,08 a titolo di "Provvigioni intermediario"; € 1.311,16 a titolo di "Premio assicurativo"; ii) il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del secondo finanziamento (n. xxxx90 del 2013) per complessivi € 1.176,51, somma al netto dell'importo di € 192,63 ricevuto in sede di estinzione anticipata, di cui: € 192,44 a titolo di "Commissioni perfezionamento"; € 192,44 a titolo di "Commissioni gestione"; € 549,84 a titolo di "Provvigioni intermediario"; € 434,42 a titolo di "Premio assicurativo", per un totale di € 4.168,47 per l'estinzione anticipata dei due finanziamenti.

Nella risposta al reclamo avanzato dalla parte ricorrente, l'intermediario ha messo in evidenza come il primo dei due finanziamenti oggetto di ricorso non sia stato sottoscritto



dal ricorrente, ma da altro soggetto, rispondendo pertanto in merito alla richiesta di rimborso (euro 1.176,51) del solo secondo finanziamento, come confermato anche in sede di controdeduzioni. In merito al secondo finanziamento in controversia (n. xxxx90 del 2013), dopo aver confermatone l'estinzione anticipata in data 31/1/2016: ha rilevato la legittimità del modello contrattuale in oggetto, come ribadito dalle pronunce dell'ABF e dalla giurisprudenza del giudice ordinario; ha eccepito la natura *upfront* delle: "Commissioni a [omissis] in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento"; "Provvigioni all'Intermediario del credito"; ha precisato che, in presenza di una dimostrazione del pagamento delle "Provvigioni dell'intermediario del credito", come nel caso di specie, il relativo importo non sarebbe rimborsabile; ha sostenuto l'irrelevanza dei principi affermati nella sentenza "Lexitor" in relazione al caso in questione; ha dato atto di aver rimborsato secondo il criterio "pro rata temporis lineare", in sede di estinzione anticipata, la somma di euro 192,63 per le quote non maturate in relazione alle "Commissioni a [omissis]. in qualità di mandataria del Finanziatore per la gestione del finanziamento"; ha riferito che le compagnie di assicurazione hanno effettuato il rimborso dei premi assicurativi non goduti, per l'importo complessivo di € 169,87, applicando i criteri di calcolo attuariali previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Ha pertanto chiesto il rigetto totale del ricorso.

In data 29/5/2020 il ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell'intermediario evidenziando come l'art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha il diritto ad una riduzione del costo totale del credito comprendente tutti i costi posti a carico del consumatore.

## DIRITTO

Il ricorrente ha avanzato richiesta di rimborso per estinzione anticipata in relazione a due distinti contratti di finanziamento stipulati con lo stesso intermediario. Tuttavia solo il secondo risulta essere intestato al ricorrente (n. xxxx90 del 2013), mentre il primo (n. xxx87 del 2011) risulta sottoscritto da un differente soggetto. Di seguito dunque si farà riferimento esclusivamente al finanziamento n. xxxx90 del 2013, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 81 del c.p.c., secondo cui *"Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui"*.

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito suddetto è stato estinto dopo 31 rate sulle 60 complessive, sulla base del conteggio estintivo allegato da ambo le parti. In esso consta un abbuono di € 725,31 per interessi scalari del 6,70% per anticipata estinzione ed uno di € 192,63 a titolo di "Rimborso Commissione Attiva". La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della quietanza finale conforme, con effetti dal 31/1/2016.

Le condizioni economiche applicate al ricorrente sulla base del contratto contengono una voce ("commissione [omissis] per la gestione del finanziamento") che pacificamente riconducibile alla tipologia delle commissioni *recurring*, come tali da restituire secondo il criterio *pro rata temporis*. Appartengono invece agli oneri *up front* le "commissioni intermediario del credito", e le "commissioni per il perfezionamento del finanziamento". In relazione alla restituzione delle commissioni *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198), abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intelleggibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n.



26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte up front delle commissioni: -“il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”.

Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri il secondo il suddetto criterio.

Per quanto concerne la restituzione degli oneri relativi alle coperture assicurative, la polizza rischio impiego risulta sottoscritta dal ricorrente contestualmente al contratto di finanziamento, e in essa viene dato atto che il ricorrente ha ricevuto e preso visione, prima della sottoscrizione della proposta, del fascicolo informativo relativo alla copertura assicurativa contro il rischio di perdita dell'impiego, contenente la nota informativa e le condizioni di assicurazione. Le CGA riguardanti tale polizza contengono il riferimento a criteri di rimborso alternativi al *pro rata* che sono da ritenere validi, come il Collegio di Torino ha già ritenuto in pronunce sulle medesime CGA (*ex multis* Collegio di Torino, dec. n. 3815/2020). Invece non emerge dalle CGA della polizza vita un parametro di rimborso univoco. La questione è già stata valutata dal Collegio di Torino, dec. n. 14496/2017, il quale ha ritenuto che il riferimento ad una forbice di rimborso non possa concretare un valido criterio alternativo al *pro rata*. Tale orientamento è stato da ultimo confermato anche dalla più recente pronuncia del Collegio di Torino n. 3815 del 4/03/2020 con la quale si statuisce che:

*“...non emerge dalle CGA un parametro di rimborso univoco, pertanto, come ha già ritenuto il Collegio di Torino, dec. n. 14496/2017, in relazione a fattispecie analoga, è da ritenere che il riferimento ad una forbice di rimborso non possa concretare un valido criterio alternativo al pro rata; i relativi oneri sono dunque da restituire secondo tale criterio”.*

Pertanto, anche l'onere assicurativo relativo a tale polizza deve essere restituito secondo il criterio *pro rata temporis*; non consta peraltro che vi siano abbuoni riconducibili al premio in questione.

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, è pertanto da restituire al ricorrente la somma risultante dalla seguente tabella:

Durata del prestito in anni	5	Tasso di interesse annuale	6,70%				
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	48,33%				
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	25,12%				
rate pagate	31	rate residue	29				
<b>Oneri sostenuti</b>		<b>Importi</b>	<b>Natura onere</b>	<b>Percentuale di rimborso</b>	<b>Importo dovuto</b>	<b>Rimborsi già effettuati</b>	<b>Residuo</b>
Comm. (omissis) per perfezionamento finanz.		398,16	Upfront	25,12%	100,01		100,01
Comm. (omissis) per gestione finanzia.		398,16	Recurring	48,33%	192,44	192,63	-0,19
Provvigioni all'intermediario del credito		1.137,60	Upfront	25,12%	285,75		285,75
Polizza rischio vita		74,13	Recurring	48,33%	35,83		35,83
<b>Totale</b>		<b>2.008,05</b>					<b>421,40</b>



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo come sopra calcolato (€ 421,40) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.176,51). Tale differenza è dovuta in primo luogo, al fatto che il ricorrente abbia classificato le "Commissioni (omissis) per perfezionamento del finanziamento" e le "Provvigioni all'intermediario del credito" come "recurring", anziché "up front", calcolando pertanto il rimborso secondo il criterio "pro rata temporis lineare" anziché secondo il criterio della "curva degli interessi". In secondo luogo, il ricorrente non ha tenuto conto in sede di ricorso né dei criteri contrattuali di rimborso del premio assicurativo non maturato in caso di chiusura anticipata della polizza rischio impiego, differenti dal criterio "pro rata temporis lineare", né del successivo rimborso, dell'importo di euro 169,87, effettuato dalla compagnia assicurativa in relazione alla medesima polizza.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 421,40.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA